CONVENZIONE

TRA

la **Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati** (in seguito denominata SISSA), codice fiscale 80035060328, con sede legale in Trieste, via Bonomea n.265, qui rappresentata dal Direttore Prof. Stefano Ruffo, nato a Agliana (FI) il 13 maggio 1954

Ε

l'INAF-Osservatorio Astronomico di Brera (in seguito denominato INAF-OABrera), struttura di ricerca dell'INAF, con sede legale in Milano, via Brera n.28, codice fiscale 97220210583, qui rappresentata dal Direttore Dr. Gianpiero Tagliaferri, nato a Caorso (PC) il 10 maggio 1957

Premesso che

- la SISSA è un istituto di ricerca e istruzione superiore a ordinamento speciale e tra i cui scopi ha quello di promuovere lo sviluppo della cultura e l'avanzamento delle conoscenze scientifiche;
- per il conseguimento dei propri fini, la SISSA può avvalersi della collaborazione di Enti pubblici
 e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni;
- l'Osservatorio Astronomico di Brera è una struttura territoriale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ente pubblico di ricerca nel campo dell'astronomia e dell'astrofisica;
- la SISSA e l'OABrera, riconoscendo una vasta comunanza di interessi in ordine allo sviluppo della ricerca astronomica ed astrofisica, alla formazione dei ricercatori e alla didattica dell'astronomia e delle discipline collegate, e considerando di primario interesse favorire il rafforzamento della collaborazione già in atto, intendono regolare con la presente convenzione i loro rapporti;
- la SISSA e l'OABrera, allo scopo di attuare completamente i presupposti della collaborazione, si impegnano a tenere come base delle rispettive decisioni, e per la sfera che singolarmente ad essi compete e per i campi in cui potessero trovarsi in relazione, l'interesse primario della ricerca e della didattica nei succitati campi;
- l'OABrera e la SISSA intendono proseguire la proficua collaborazione scientifica iniziata già dal 2005;
- visti gli artt.27 e 92 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni, il
 D.Lgs. 4 giugno 2003, n.138 e successivi Regolamenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

L'INAF-OABrera e la SISSA, per favorire lo sviluppo di collaborazioni scientifiche su tematiche di comune interesse, compatibilmente con le proprie esigenze e disponibilità, vagliate dal Coordinatore dell'Area di Fisica per la SISSA e dal Direttore per INAF-OABrera, accoglierà presso le proprie strutture personale dell'altro contraente, consentendogli l'accesso alle proprie attrezzature alle stesse condizioni valide per il proprio personale di livello equivalente. Tale persona usufruirà della copertura assicurativa per Responsabilità Civile prevista dall'Ente di appartenenza.

Ai sensi della normativa vigente e dei propri Regolamenti interni la SISSA potrà affidare compiti didattici agli astronomi ordinari, associati e ricercatori, nel rispetto delle disposizioni vigenti, col consenso dell'interessato, previo nulla osta del Direttore dell' INAF-OABrera.

Gli astronomi che svolgeranno attività didattica presso la SISSA potranno anche partecipare nella supervisione di allievi della SISSA stessa secondo le norme vigenti.

ART. 3

L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda la SISSA, alla Prof.ssa Annalisa Celotti, Professore ordinario dell'Area di Fisica della Scuola, e per quanto riguarda l'INAF-OABrera, al Dott. Gianpiero Tagliaferri, Direttore.

ART. 4

Le Parti si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifici relativi alla ricerca in oggetto.

Qualora l'attività di ricerca congiunta dia luogo a risultati di rilevanza applicativa, tali risultati saranno di proprietà di entrambe le Parti contraenti. In tal caso le Parti definiranno di comune accordo il regime di proprietà di tali risultati e le quote loro spettanti dallo sfruttamento commerciale dell'invenzione, tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti e dell'apporto inventivo effettivamente prestato dai rispettivi Enti per la realizzazione della ricerca e fatti salvi i diritti di legge dell'inventore.

ART. 5

La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti a seguito di deliberazione degli Organi competenti.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione anticipatamente rispetto alla naturale scadenza della stessa, dandone preavviso all'altra con un anticipo di sei mesi.

ART. 6

Il personale di ciascuna Parte sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, secondo quanto prescritto dalla D.Lgs 81/2008.

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le Parti si impegnano a provvedere alla formazione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori ad essi equiparati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente.

ART. 7

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, in tema di trattamento dei dati personali, le Parti danno preventivo e reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti nei limiti consentiti dalla legge per tutta la durata della presente convenzione.

ART. 8

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Qualora ogni tentativo di risolvere amichevolmente la controversia risultasse infruttuoso, per ogni vertenza relativa alla validità, interpretazione od esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Trieste.

ART. 9

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e l'onere della stessa è posto a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trieste,

Per la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) Il Direttore Prof. Stefano Ruffo Milano,

Per l'INAF – Osservatorio Astrionomico di Brera Il Direttore Dr. Gianpiero Tagliadìferri

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente sottoposto ad archiviazione a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.